



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI – AUTORIZZAZIONE UNICA – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Veneto, sez. IV, 7 Marzo 2025, n. 325: art. 208 – conferenza di servizi – obbligo di trasmettere le osservazioni - variante urbanistica automatica

Il TAR Veneto accoglie il ricorso di una ditta che, dopo aver attivato un procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con la non necessità di VIA con prescrizioni, aveva fatto domanda di autorizzazione unica ex art. 208 per realizzare un impianto di recupero di rifiuti (rottami metallici) con produzione di *end of waste* da utilizzare in altri processi produttivi.

La Provincia aveva negato l'autorizzazione ritenendo che la ditta non avesse dato adeguata prova della sussistenza dei presupposti per un'approvazione del progetto in variante al PRG comunale; ciò facendo, peraltro, si era discostata dai pareri favorevoli espressi dagli altri enti in conferenza dei servizi e, in ogni caso, aveva omesso di coinvolgere la conferenza stessa nella valutazione delle osservazioni avanzate dalla ditta con riferimento all'effetto automatico di variante connesso all'approvazione di impianti di gestione di rifiuti.

Il TAR accoglie il ricorso partendo dalla violazione delle norme in materia di conferenza di servizi, così ricostruendo la vicenda: la Provincia aveva convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, dando quindici giorni di tempo alle amministrazioni per chiedere eventuali integrazioni e quarantacinque per rilasciare le proprie determinazioni, già ipotizzando un'eventuale successiva convocazione in modalità sincrona e telematica nel caso non fossero pervenuti tutti assensi condizionati o nel caso di indicazioni di prescrizioni e condizioni che richiedessero modifiche del progetto proposto.

In un secondo momento, in dubbio sulla necessità di una variante urbanistica al PRG, la Provincia, *"al di fuori del modulo conferenziale precedentemente indetto"* aveva chiesto alla ditta integrazioni per dar prova della sussistenza dei presupposti per l'approvazione in variante: la ditta aveva sottolineato che la lettera dell'art. 208 assicura che l'approvazione di impianti di gestione di rifiuti, essendo di pubblico interesse, comporti variante automatica; che il Comune aveva, comunque, valutato positivamente la localizzazione dell'impianto con precedente delibera consiliare e che, infine, in sede di procedura di *screening* nulla era stato obiettato sul punto.

La Provincia, non soddisfatta delle integrazioni, aveva comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis e, ricevute le osservazioni confermate delle integrazioni precedenti, non le aveva condivise con la conferenza ed aveva rigettato la domanda di autorizzazione.

Il TAR Veneto rileva, quindi, la violazione dell'art. 14-bis, che impone all'amministrazione procedente di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento entro 5 giorni dalla ricezione delle posizioni delle amministrazioni e di adottare, invece, una determinazione negativa solo in caso di motivati dissensi non superabili, con l'effetto di preavviso di rigetto; il rinvio del comma 5 al comma 2 implica che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, possa essere adottata solo dopo la ricezione delle osservazioni, la loro condivisione con la conferenza e i 45 giorni per la raccolta delle posizioni delle amministrazioni coinvolte.

Nel caso di specie, quindi, non avendo condiviso le osservazioni al preavviso di rigetto, la Provincia aveva unilateralmente concluso il procedimento con un rigetto, disattendendo, peraltro, tutte le posizioni favorevoli delle altre amministrazioni: *"nel caso di specie è dunque mancata l'essenziale interazione delle valutazioni proprie delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento in esame ovvero, mutatis mutandis, la partecipazione integrata di tutti i componenti della conferenza necessari in tutte le fasi dei lavori, fino al provvedimento finale"*; da ciò l'illegittimità del diniego.

Link: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/quest/dcsnpr?p_p_id=decisioni_pareri_web_DecisioniPareriWebPortlet_INSTANCE_XKc17mrB8J10&p_p_life

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento: 09.05.2024

[cycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&decisioni_pareri_web_DecisioniPareriWebPortlet_INSTANCE_XKc17mrB8J10_java.x.portlet.action=search&p_auth=hGFQdnVD#](#)